

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2869

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOTTA, COLONI

Presentata il 10 giugno 1988

Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino

ONOREVOLI COLLEGHI! — La promozione dello sviluppo economico dei territori montani dell'arco alpino e delle loro popolazioni è un obiettivo del legislatore della finanziaria 1988 che ha, in buona sostanza, ripreso un impegno già assunto in sede di finanziaria 1987 subito cancellato per far fronte ad inderogabili e sopraggiunte esigenze di bilancio.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio 1988 e negli esercizi 1989 e 1990, rispettivamente di lire 5 miliardi, 50 miliardi e 50 miliardi, indicati alla tabella C sotto la voce: « incentivi per lo sviluppo economico dell'arco alpino », benché largamente insufficienti, possono, tuttavia, essere considerati un primo avvio per una politica di interventi concreti da realizzare sui territori dell'arco alpino mediante l'azione coordinata delle regioni e degli enti preposti al governo del territorio e segnatamente delle comunità mon-

tane in attuazione di un principio costituzionale (articolo 44) e della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, concernente nuove norme per lo sviluppo della montagna.

La proposta di legge che si propone tende a dare attuazione concreta a tale obiettivo mediante la completa e sollecita utilizzazione degli stanziamenti indicati dalla finanziaria 1988.

In particolare, viene previsto che le regioni dell'arco alpino Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, siano autorizzate a finanziare o a concorrere al finanziamento di progetti integrati idonei a promuovere lo sviluppo economico, sociale, turistico e la tutela ambientale nonché l'incremento dell'occupazione giovanile (articolo 1).

Ovviamente la proposta di legge prevede un meccanismo di ripartizione degli stanziamenti tra le regioni interessate in

base ai parametri della superficie territoriale e della popolazione; viene altresì previsto che sia la presentazione che la manutenzione dei progetti vengano affidate alle comunità montane quali Enti di governo del territorio deputati, appunto, allo scopo (articoli 1 e 3). Viene inoltre disciplinata l'ipotesi che i progetti possano realizzarsi anche attraverso il concorso finanziario di altri Enti, pubblici o privati, ma anche con il concorso di semplici privati, nel qual caso i rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti dovranno essere esplicitati in un'apposita convenzione tra le

parti interessate ed approvata dal presidente della giunta regionale (articolo 2).

Al riguardo, viene affidato alla legge regionale il compito di stabilire criteri e modalità di valutazione e finanziamento dei progetti presentati dalle comunità montane (articolo 3).

All'articolo 4 sono previste le agevolazioni fiscali già previste per gli interventi per le zone depresse del centro nord, nonché l'applicazione dell'aliquota IVA del 2 per cento alle opere, infrastrutture e lavori da eseguire con il finanziamento previsto dalla presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico dei territori montani dell'arco alpino le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a finanziare od a concorrere al finanziamento di progetti integrati, presentati e realizzati da comunità montane, idonei a promuovere lo sviluppo economico, sociale, turistico e la tutela ambientale ed a incrementare l'occupazione giovanile.

ART. 2.

1. I progetti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla regione e la loro attuazione potrà realizzarsi anche con il concorso finanziario di altri enti e privati, interessati alla promozione dello sviluppo della zona montana.

2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento saranno regolati da apposita convenzione stipulata tra le parti ed approvata con decreto del presidente della giunta regionale.

ART. 3.

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge alle regioni ed alle province autonome di cui all'articolo 1 sono assegnate lire 55 miliardi per l'esercizio 1989 e lire 50 miliardi per l'esercizio 1990, con imputazione a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « incentivi per lo sviluppo economico dell'arco alpino ».

2. Il riparto delle somme di cui al comma 1 tra le regioni e le province autonome viene effettuato per il 50 per cento in rapporto alla superficie classificata montana e per il 50 per cento in rapporto alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna regione e provincia autonoma, risultante dall'ultimo censimento.

3. Con legge regionale sono stabiliti le modalità ed i criteri di valutazione e di finanziamento dei progetti presentati dalle comunità montane.

ART. 4.

1. Alle opere, infrastrutture e lavori da eseguire con il finanziamento previsto dalla presente legge e dalle leggi regionali di attuazione, si applica l'aliquota IVA del 2 per cento.

2. Le iniziative, industriali e turistiche realizzate con i finanziamenti o i contributi previsti dalla presente legge godono delle agevolazioni disposte per le zone depresse del centro-nord di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.